UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI DELLA SARDEGNA

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, e s.m.i.
P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A – Obiettivo operativo 6.2.2
Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese

REGOLAMENTO

Approvato con la determinazione n. 4217/764 del 10.06.2010
Modificato con determinazione n. 5503/953 del 2.08.2010
Modificato con la determinazione n. 3955/411 del 2.05.2011
Modificato con la determinazione del 8786/1237 del 18.10.2011

Sommario

Art. 1 Regime di gestione 2
Art. 2 Soggetti beneficiari 3
Art. 3 Limitazioni e settori esclusi 4
Art. 4 Procedure di ammissione al Fondo dei Soggetti Richiedenti 4
Art. 5 Richieste di ammissione a garanzia del Fondo 5
Art. 6 Istruttoria delle richieste di ammissione 5
Art. 7 Criteri di valutazione 6
Art. 8 Limite di intervento del Fondo 8
Art. 9 Variazioni e controlli 8
Art. 10 Garanzia diretta: procedura di incorporazione della garanzia nei titoli 9
Art. 11 Erogazione dei finanziamenti e delle altre operazioni 9
Art. 12 Attivazione della controgaranzia da parte del garante 10
Art. 13 Attivazione diretta della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori 10
Art. 14 Attivazione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori 11
Art. 15 Attivazione della garanzia diretta su finanziamenti 12
Art. 16 Attivazione della garanzia diretta su prestiti obbligazionari 13
Art. 17 Recupero del credito 13

La Sardegna cresce con l'Europa
Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SFIRS

Il presente Regolamento integra, relativamente ad alcuni aspetti operativi, le **Direttive di Attuazione del Fondo di garanzia per le PMI della Sardegna**, approvate con la deliberazione n. 17/33 del 27 aprile 2010 come modificate da ultimo dalla deliberazione n. 39/2 del 23.09.2011.
Il Fondo interviene per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese anche del settore agricolo e nel rispetto della normativa comunitaria vigente. L'intervento sotto forma di cogaranzia, controgaranzia o garanzia diretta è realizzato in applicazione della disciplina comunitaria di cui all'articolo 2 e 4 delle Direttive suddette. Gli interventi a favore delle imprese agricole possono essere realizzati esclusivamente nella forma della controgaranzia.
Il Fondo è costituito da diversi sottoconti alimentati con risorse regionali e/o nazionali e comunitarie per la concessione di garanzie secondo le specifiche destinazioni di legge.

Art. 1 Regime di gestione

1. Sono ammissibili all'intervento del Fondo le garanzie per operazioni la cui deliberazione sia stata emessa entro e non oltre i sei mesi dalla data di richiesta di ammissione al Fondo di:
 a) **cogaranzia** e **controgaranzia** rilasciate dai Garanti alle PMI su rifinanziamenti e nuovi finanziamenti ai sensi dell'art. 3 delle Direttive di Attuazione;
 b) **garanzia diretta** per:
 b.1) gli interventi finanziari a favore delle PMI rilasciati da banche e società di leasing, previa apposita convenzione con il Soggetto Gestore, a fronte delle operazioni di cui alla lettera m) dell'art. 3 delle Direttive di Attuazione;
 b.2) le emissioni obbligazionarie di cui all'art. 3 delle medesime Direttive di Attuazione;

2. La durata della cogaranzia, della controgaranzia e della garanzia diretta non può essere superiore a 144 mesi, indipendentemente dalla durata delle operazioni.

3. La misura massima dell'intervento del Fondo è stabilita per le operazioni di:
- **controgaranzia** in misura non superiore al 60% dell'ammontare della garanzia prestata dal Garante, a condizione che quest'ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore all'80%.
- **cogaranzia** in misura non superiore al 30% dell'ammontare del finanziamento concesso dalla banca finanziatrice a condizione che il Garante abbia a propria volta garantito una quota non inferiore al 30%. L'importo complessivo garantito non deve eccedere il limite del 60% del finanziamento stesso.
- **garanzia diretta**:
 - per gli interventi di cui alla lett. b.1) del comma 1, in misura non superiore al 60% del loro ammontare;
 - per gli interventi di cui alla lett. b.2) del comma 1, in misura non superiore al 70% per le obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420 bis C.C. ed in misura non superiore al 60% nel caso di obbligazioni non convertibili. In entrambi i casi, la garanzia diretta assiste esclusivamente il capitale finanziato e mai i frutti.

La misura è elevata fino al massimo previsto dall'articolo 8 delle Direttive e comunque entro i limiti imposti dalle disposizioni comunitarie, per le operazioni finanziarie, comprese quelle di locazione finanziaria, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi e destinate alla copertura di programmi di investimenti finalizzati a sostenere i processi di crescita e/o innovazione delle imprese.

4. Secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, art. 45, le garanzie del Fondo, a valere sui sottoconti cofinanziati con risorse comunitarie, possono essere rilasciate solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che, sulla base di puntuali giustificazioni fornite nella domanda di ammissione sono considerate potenzialmente redditizie, dal Soggetto Gestore.

5. Il rilascio della garanzia del Fondo a valere sui sottoconti cofinanziati con risorse comunitarie sarà effettuato, salvo proroghe delle autorizzazioni comunitarie alla flessibilità, solo per investimenti coerenti con la strategia del P.O. FESR 2007-2013 con le modalità indicate dall'art. 4 delle Direttive di attuazione.

Il premio è calcolato con la metodologia di calcolo autorizzata con decisione della Commissione Europea n. C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato 182/2010 che autorizza "il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI".

Qualora la garanzia sia calcolata con il metodo di cui all'art. 4, lett. b), delle Direttive, il differenziale tra il premio calcolato e il premio effettivamente pagato dalle PMI entro i limiti di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è considerato aiuto di Stato ai sensi:

- del Regolamento (CE). 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008; o
- del DPCM del 3 giugno 2009, come prorogato con modifiche approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2011.

Il provvedimento di concessione indica la natura dell'aiuto. L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata a cura del Soggetto gestore.

6. Entro il limite del 20% della dotazione del sottoconto del Fondo cofinanziato con risorse comunitarie, in deroga con quanto previsto ai punti precedenti e fino al 31.12.2013, possono essere finanziate operazioni di liquidità di durata inferiore a 18 mesi (art. 3, lett. m), delle Direttive di Attuazione) anche qualora non ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, art. 45 o dalla deroga stabilita dal "Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria". Dette operazioni effettuate in deroga non costituiscono spesa ammissibile ai sensi dell'art. 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Entro lo stesso limite del 20% possono essere finanziate operazioni di rifinanziamento (art. 3, lett. l) delle Direttive di Attuazione qualora ricorrano le condizioni previste dalla nota della Commissione Europea – DG Politiche Regionali del 3.07.2009 (5563) nella quale si prevede la rinegoziazione dei prestiti esistenti, concessi a favore delle PMI, a condizione che gli intermediari finanziari beneficiari delle garanzie emettano nuovi prestiti a favore delle PMI, ivi incluse le PMI già beneficiarie di precedenti prestiti.

7. Le garanzie del Fondo, a valere sui sottoconti finanziati esclusivamente con risorse regionali che quindi non concorrono a costituire spesa ammissibile ai sensi dell'art. 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, possono essere concesse su tutte le tipologie previste dall'art. 3 lett. l) e m) delle Direttive di attuazione.

8. Gli interventi per garanzia diretta in fase di prima applicazione sono autorizzati entro il limite del 40% della dotazione del Fondo.

9. Nell'ipotesi di applicazione di un regime agevolativo, può essere stabilita a carico dei Confidi la corresponsione di un premio al Soggetto Gestore, per il rilascio della controgaranzia, commisurato ai soli costi amministrativi (di istruttoria e di gestione della controgaranzia medesima), con l'obbligo, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, di retrocessione integrale (relativamente alla quota contro garantita) del beneficio della controgaranzia alle imprese. In particolare, i Garanti, non potranno addebitare alle PMI a titolo di premio di garanzia (e relativamente alla quota controgarantita della garanzia), un importo superiore a quello pagato al soggetto gestore (pari, appunto, ai costi amministrativi).

10. I rendimenti ottenuti dalle garanzie per investimenti rimborsabili, detratta la quota proporzionale dei costi di gestione e degli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori (anche diversi dalle PMI) che operano rispettando il principio dell'investitore in economia di mercato.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo solo le PMI che:
 a) abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;
 b) siano in possesso dei parametri dimensionali indicati nell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla

G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 e di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i., relativo alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;

c) non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.C.E. C/244/2 del 1.10.2004);
d) siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
e) siano condotte da Imprenditori agricoli professionali (IAP) ed iscritte all'albo regionale degli IAP, qualora siano imprese agricole;
f) risultino iscritte all'albo delle imprese artigiane, qualora siano imprese artigiane;
g) siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali.

2. In presenza di:

- protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse
- revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari

dovranno essere esplicitati gli elementi sulla base dei quali il garante o l'istituto finanziatore ritenga sussistano le condizioni per l'affidamento dell'impresa.

3. Ai fini della adozione dei coefficienti di accantonamento del Fondo e dell'applicazione dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 7, le PMI sono classificate come segue:

- nuova costituzione (newco): le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da non più di tre anni;
- start up: le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da più di tre anni ma non oltre i cinque;
- consolidate: le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da più di cinque anni.

4. Le garanzie possono essere prestate solo a fronte di operazioni di investimento realizzate nella Regione Autonoma della Sardegna e/o a supporto di operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell'attività svolta nelle sedi operative regionali.

Art. 3 Limitazioni e settori esclusi

1. La garanzia del Fondo non può essere concessa per i finanziamenti relativi a campi di applicazione per i quali operano specifiche esclusioni previste dai Regolamenti comunitari applicabili per le diverse modalità di rilascio della garanzia ai sensi dall'art. 4 delle Direttive..

Art. 4 Procedure di ammissione al Fondo dei Soggetti Richiedenti

1. I garanti iscritti all'elenco di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (art. 155 comma 4. T.U.B.) ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla controgaranzia e cogaranzia, devono fornire le informazioni previste dalla modulistica (Prospetto di informazioni sul Garante) corredate da:

a) copia dell'ultimo bilancio approvato e certificato (se soggetto a certificazione);
b) copia del regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del garante, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia alle PMI consorziate e socie;
c) elenco delle convenzioni sottoscritte dal Garante con i soggetti finanziatori e relative condizioni.

2. La documentazione di cui alla lettera a) del precedente comma deve essere inviata al Soggetto Gestore ogni anno, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio. La documentazione di cui alle lett. b) e c) deve essere nuovamente trasmessa al Soggetto Gestore nel caso di intervenute modifiche.

3. Acquisiti dai Garanti i documenti sopra indicati, il Soggetto Gestore provvede alla registrazione del Consorzio nell'applicativo preposto alla gestione della procedura per l'ammissione al Fondo.

4. Le Banche e gli altri soggetti finanziatori, ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia, dovranno procedere alla stipula di convenzioni con il Soggetto Gestore, e successivamente registrarsi nell'applicativo preposto alla gestione della procedura per l'ammissione al Fondo.

Art. 5 Richieste di ammissione a garanzia del Fondo

1. Le richieste di ammissione sono relative a:

a) controgaranzie per garanzie rilasciate dai garanti su finanziamenti o rifinanziamenti concessi dalle banche finanziatrici e società di leasing entro e non oltre sei mesi antecedenti la data di richiesta di ammissione;

b) cogaranzie per finanziamenti o rifinanziamenti non ancora concessi dalle banche finanziatrici e società di leasing alla data di richiesta di ammissione;

c) garanzie dirette per finanziamenti o rifinanziamenti concessi entro e non oltre sei mesi antecedenti la data di richiesta di ammissione o ancora da concedere. Le banche e le società di leasing concedenti dovranno sottoscrivere apposita convenzione con il Soggetto Gestore.
Per gli interventi bancari ancora da deliberare, il Soggetto Gestore può, previo espresso consenso dell'impresa beneficiaria e dell'istituto finanziatore, sottoporre telematicamente all'attenzione dei Consorzi fidi le operazioni oggetto di specifica richiesta di garanzia, mentre in caso di interventi già deliberati ed erogati si procederà con il rilascio di una garanzia diretta. Entro 5 giorni dalla pubblicazione nell'applicativo delle operazioni non ancora deliberate dalle banche, i confidi dovranno, senza alcun approfondimento istruttorio, manifestare la propria disponibilità a rilasciare garanzia, nel qual caso l'intervento del Fondo dovrà essere effettuato nella forma della controgaranzia;

d) garanzie dirette a fronte di prestiti obbligazionari emessi da società di capitali ai sensi degli artt. 2410 e segg. del Codice Civile per le SpA e dell'art. 2483 del Codice Civile per le Società a r.l. sottoscritti dalle banche finanziatrici e dagli altri soggetti finanziatori di cui alla lettera g) dell'art. 3 delle Direttive di Attuazione. Al momento della presentazione della richiesta, l'organo amministrativo della PMI deve avere approvato le caratteristiche dell'emissione, le quali devono risultare da una bozza di regolamento del prestito e da un prospetto informativo redatto conformemente ai modelli e contenente la tipologia di informazioni minime, previsti dal Regolamento (CE) n. 809/2004 in applicazione della direttiva 2003/71/CE, e successive modifiche e integrazioni.

Costituisce titolo di priorità per l'ammissione a garanzia del Fondo, la partecipazione a strumenti regionali di attuazione del P.O. FESR 2007-2013 secondo le modalità definite dall'Amministrazione Regionale negli avvisi dei singoli interventi.

2. La PMI emittente il prestito obbligazionario che intenda richiedere l'ammissione alla garanzia su richiesta del Soggetto Gestore deve nominare un proprio Advisor, da individuare tra i Consulenti finanziari e le Società di consulenza finanziaria, iscritti all'albo sezione ordinaria o sezione speciale, di cui all'art. 18 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24.02.1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), che lo assista nella predisposizione di tutti i documenti richiesti dalla legge e dalla normativa secondaria per le operazioni di questa natura.

3. Le richieste di ammissione al Fondo, presentate dai garanti nel caso di controgaranzia e cogaranzia e dalle banche e dagli altri soggetti finanziatori nel caso di garanzia diretta, devono essere predisposte esclusivamente, pena l'inammissibilità, in modalità telematica, attraverso l'utilizzo dell'applicativo appositamente predisposto sul sito del Soggetto Gestore, e secondo le modalità di accesso stabilite dall'Amministrazione Regionale e pubblicate sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sul sito www.sfirs.it.

Art. 6 Istruttoria delle richieste di ammissione

1. La procedura di gestione del Fondo è informatizzata. Le richieste di ammissione sono istruite dal Gestore sulla base dei dati e delle attestazioni riportate nel modulo telematico di domanda in forma di dichiarazione.

Tali dichiarazioni attestano la sussistenza dei requisiti che le imprese beneficiarie devono possedere al fine dell'accesso all'intervento del Fondo, in ottemperanza alla normativa di riferimento richiamata dalle Direttive di Attuazione per il rilascio della specifica garanzia.

Le richieste di ammissione vengono trasmesse attraverso il sistema informativo all'Amministrazione Regionale, secondo l'ordine di presentazione, unitamente alla proposta di concessione delle garanzie.

Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di richiedere il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa.

Qualora i dati previsti nel modulo di domanda, le rettifiche, le integrazioni o i chiarimenti non pervengano al Gestore del Fondo entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, la domanda si intende decaduta.

Le garanzie sono autorizzate con provvedimento dell'Amministrazione Regionale entro trenta giorni dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

2. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento da parte dell'Amministrazione regionale, il Gestore del Fondo comunica in forma scritta (posta, fax, o posta elettronica) ai Garanti, alle Banche nel caso di garanzia diretta e agli altri Soggetti Finanziatori nel caso dell'emissione di prestiti obbligazionari, gli estremi del provvedimento di ammissione all'intervento al Fondo.

Entro 10 giorni lavorativi dall'invio della suddetta comunicazione i Garanti per la controgaranzia/cogaranzia, le Banche per la garanzia diretta e gli altri Soggetti Finanziatori nel caso dell'emissione di prestiti obbligazionari comunicheranno alle PMI beneficiarie, con le stesse modalità, le condizioni specifiche relative al piano di finanziamento e invieranno al Soggetto Gestore, tramite posta elettronica certificata, un'attestazione circa la suddetta avvenuta comunicazione.

3. Il provvedimento di concessione indica la natura dell'aiuto. L'ammissione all'intervento del Fondo è assoggettata alla vigente normativa antimafia. A tal fine la determinazione dell'importo previsto dalla L. 575/1965 e s.m.i. fà riferimento alla quantificazione dello stesso al momento dell'accoglimento sulla base dell'accantonamento al Fondo a fronte della garanzia rilasciata.

4. I Garanti, le Banche e gli altri Soggetti Finanziatori devono comunicare tempestivamente al Gestore del Fondo eventuali fatti di cui siano venuti a conoscenza e rilevanti sull'andamento delle PMI garantite.

5. La garanzia è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che i Garanti, le Banche e gli altri Soggetti Finanziatori avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

Art. 7 Criteri di valutazione

1. I modelli di valutazione economico finanziaria adottati dal Gestore sono distinti sulla base delle tipologie di PMI di cui all'art.2, comma 3, del presente Regolamento:

a) ***PMI*** di ***nuova costituzione (newco)***: i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione dovranno essere riferiti a tre/due/un bilancio previsionale a seconda che l'Impresa sia attiva, rispettivamente, da uno/due/tre esercizi rispetto alla data di presentazione della domanda.

La valutazione della ammissibilità dell'Impresa all'intervento del Fondo sarà effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 4 a 6 della tabella sotto riportata :

Parametri di valutazione		
Indicatori		**Parametro**
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Variazione annua in aumento della somma delle voci immobilizzazioni e attivo circolante non inferiore a	5%
3	Margine struttura secondario non inferiore a	1
4	Incremento annuo del fatturato non inferiore a	3%
5	Risultato operativo/fatturato non inferiore al	5%
6	Utile di esercizio/fatturato superiore al	4%

b) ***PMI*** in ***fase di start up***: i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione dovranno essere riferiti agli ultimi bilanci ufficialmente approvati ovvero alle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate.
La valutazione della ammissibilità dell'Impresa all'intervento del Fondo sarà effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 4 a 6 della tabella sotto riportata :

Parametri di valutazione		
Indicatori		**Parametro**
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Variazione annua in aumento della somma delle voci immobilizzazioni e attivo circolante non inferiore a	5%
3	Gestione finanziaria/fatturato superiore a	- 10%
4	Incremento annuo del MOL superiore a	0
5	Risultato operativo/fatturato superiore allo	0,15%
6	Utile di esercizio/fatturato superiore al	4%

c) ***PMI consolidate***: i ***dati*** di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione dovranno essere riferiti agli ultimi bilanci ufficialmente approvati ovvero alle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate.
La valutazione della ammissibilità dell'Impresa all'intervento del Fondo sarà effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 3 a 8 della tabella sotto riportata :

Parametri di valutazione		
Indicatori		**Parametro**
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Margine struttura secondario non inferiore a	1
3	Investimenti in corso	SI/NO
4	Incremento annuo occupati (ULA) superiore a	0
5	Incremento annuo del MOL superiore a	0
6	Incremento ricavi di vendita superiore a	0
7	Incremento annuo risultato operativo superiore a	0
8	Incremento annuo utile finale superiore a	0
9	Risultato operativo/fatturato superiore allo	0,15%
10	Utile di esercizio/fatturato superiore a	3%

2. Il produttore agricolo esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA, al fine dell'accesso al Fondo, deve rispettare i seguenti parametri:

1. Reddito lordo standard non inferiore a euro 12.000;

2. Esperienza biennale di conduzione diretta;
3. Numero di ore annue dedicate all'attività agricola non inferiore a 112,5.

Art. 8 Limite di intervento del Fondo

1. Il Fondo è costituito da diversi sottoconti alimentati con risorse regionali e/o nazionali e comunitarie per la concessione di garanzie secondo le specifiche destinazioni di legge. Il Fondo costituisce un capitale separato all'interno del bilancio del Gestore del Fondo, con gestione contabile distinta per linee di attività i cui limiti di risorse impegnabili sono:
- linea Programmazione Unitaria 2007 – 2013 (PO FESR 2007-2013) pari a euro 233.199.999,99;
- linea Commercio pari a euro 5.000.000;
- linea Agricoltura pari a euro 5.000.000.

2. L'ammissione alla garanzia e la liquidazione degli importi dovuti ai garanti o ai soggetti finanziatori sono accolte con provvedimento dell'Amministrazione Regionale esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo alla data di ammissione alla controgaranzia o disponibili alla data di liquidazione degli importi dovuti.

3. Il Gestore del Fondo informa tempestivamente l'Amministrazione Regionale dell'avvenuto esaurimento delle risorse e rende nota con un avviso sul proprio sito www.sfirs.it la sospensione dei termini per la presentazione delle richieste di ammissione. Su espressa richiesta e spese dei Richiedenti, il Soggetto Gestore restituisce la documentazione relativa alle richieste non evase per esaurimento fondi.

4. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, l'Amministrazione Regionale comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Con le medesime modalità indicate nei commi precedenti, possono essere istituiti ulteriori sottoconti con specifiche destinazioni.

Art. 9 Variazioni e controlli

1. In caso di modificazioni intervenute nell'assetto proprietario delle PMI o nella titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi della legge 30.4.1999, n. 130, entro 10 giorni lavorativi ai fini della conferma della garanzia, i garanti, le banche o gli altri Soggetti Finanziatori nel caso di garanzia diretta, per ogni operazione ammessa, devono presentare al Gestore del Fondo richiesta di variazione del provvedimento di concessione dell'Amministrazione Regionale.

2. Nel caso di trasferimento delle obbligazioni, di costituzione di esse in pegno o altra forma di garanzia, l'obbligo di presentare al Gestore del Fondo richiesta di variazione del provvedimento dell'Amministrazione Regionale ricade sul cessionario dell'obbligazione o sul creditore pignoratizio, pena la decadenza dal beneficio della garanzia. Per trasferimento delle obbligazioni si intende porre in essere, sotto qualsiasi forma, ed a qualsiasi titolo, atti che abbiano, quale effetto, quello di cambiare la titolarità del creditore come ad esempio la vendita, anche a termine, la donazione, la permuta, il conferimento. La garanzia si intende estesa automaticamente agli eredi nel caso di caduta in successione delle obbligazioni.

3. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

4. Il Soggetto Gestore, al fine di accertare la veridicità delle informazioni sulla base delle quali sono rilasciate le attestazioni di cui al precedente art. 6, comma 1, effettua i controlli su un campione di almeno il 30% delle istanze presentate. Tale verifica avverrà sulla base dei documenti obbligatori previsti nel modulo telematico di domanda.

Il Soggetto Gestore potrà richiedere il completamento dei dati e la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero chiarimenti necessari ai fini della verifica delle attestazioni rilasciate.

Il Soggetto Gestore, in caso di accertata non veridicità dei dati e delle informazioni riportati in domanda, può proporre all'Amministrazione Regionale la revoca della garanzia concessa.

Qualora, pur in presenza delle rettifiche, integrazioni e chiarimenti di cui sopra, venisse riscontrata la mancata rispondenza, sul 20% delle pratiche esaminate facenti capo ad un medesimo soggetto richiedente, tra i dati forniti e la documentazione riscontrata, il Soggetto Gestore può proporre all'Amministrazione Regionale la decadenza del Richiedente dalla facoltà di avviare ulteriori richieste di rilascio di garanzie a valere sulle risorse del Fondo.

Sarà cura del Soggetto Gestore informare l'Amministrazione Regionale dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati e degli eventuali provvedimenti adottati.

5. Il Gestore del Fondo effettua su mandato dell'Amministrazione Regionale le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente regolamento. L'Amministrazione Regionale può in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i garanti, le banche e le PMI.

Art. 10 Garanzia diretta: procedura di incorporazione della garanzia nei titoli

1. L'organo amministrativo della PMI beneficiaria, ricevuto il provvedimento di ammissione alla garanzia, integra il regolamento del prestito ed il prospetto informativo di cui all'art. 5, comma 1, lett. d con le caratteristiche della garanzia che assiste l'emissione delle obbligazioni.

2. Non è consentito emendare le caratteristiche dell'emissione rappresentate all'atto della richiesta di ammissione alla garanzia, pena la decadenza della stessa, salvo che le modifiche provengano da rettifiche imposte dal Gestore del Fondo all'esito dell'istruttoria oppure si tratti di modifiche che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.

3. Solo dopo aver ottenuto il provvedimento di ammissione alla garanzia ed aver effettuato i necessari adeguamenti regolamentari ed informativi descritti ai punti che precedono, l'organo amministrativo della società richiedente può procedere all'emissione del prestito obbligazionario, sempre che non ricorrano le condizioni statutarie o di legge per l'approvazione in assemblea dei soci.

4. L'organo amministrativo della PMI beneficiaria provvede, a fronte delle prenotazioni raccolte, a trasmettere al Gestore, con ogni mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento, il modulo per attestare, in capo agli investitori, il possesso dei requisiti richiesti dalla lettera g) dell'art. 3 delle Direttive di attuazione.

5. L'organo amministrativo della PMI beneficiaria, esperito l'adempimento di cui al comma precedente, comunica all'investitore le coordinate del conto corrente bancario sul quale dovrà essere effettuato il pagamento delle obbligazioni prenotate e provvede, a fronte dell'esibizione della contabile di versamento, ad emettere i titoli rappresentativi delle obbligazioni.

6. Tali titoli, predisposti unicamente nella forma di certificato nominativo, devono recare, oltre al contenuto di legge, espressa avvertenza delle comunicazioni da porre in essere ai sensi del precedente art. 9 nei confronti del Gestore del Fondo per la conservazione della garanzia in capo agli investitori successivi al primo sottoscrittore nel caso di circolazione del titolo.

7. L'organo amministrativo della PMI beneficiaria emittente, previa apposizione della firma di un amministratore in calce al documento e prima della materiale consegna al sottoscrittore, trasmette, unitamente al verbale di approvazione dell'emissione obbligazionaria e relativi allegati, i certificati nominativi in originale al Gestore del Fondo.

8. La garanzia è incorporata nel certificato con la sottoscrizione, apposta in calce allo stesso, da parte del legale rappresentante del Gestore del Fondo, salvo che questi non rilevi vizi insanabili nel procedimento di emissione ivi descritto. Essa ha effetto dalla data di pagamento delle obbligazioni da parte dell'investitore.

9. La garanzia decade automaticamente quando l'obbligazionista esercita la facoltà di conversione delle obbligazioni in azioni di compendio del prestito in luogo del loro rimborso alla scadenza naturale.

Art. 11 Erogazione dei finanziamenti e delle altre operazioni

1. I rifinanziamenti e i nuovi finanziamenti devono essere erogati dalle banche finanziatrici alle PMI entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione alla controgaranzia, alla cogaranzia o alla garanzia diretta del Fondo. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni. In caso di erogazione per S.A.L., tale termine si riferisce alla data di prima erogazione.

2. La controgaranzia, la cogaranzia e la garanzia diretta hanno effetto dalla data del provvedimento dell'Amministrazione Regionale o dalla data di erogazione del finanziamento se successiva.

3. Le Banche Finanziatrici ed i Soggetti Garanti annualmente dovranno fornire le attestazioni di regolarità in merito alle posizioni dei Soggetti Beneficiari relative ai finanziamenti pluriennali assistiti da garanzia diretta, controgaranzia o cogaranzia a valere sul Fondo.

Art. 12 Attivazione della controgaranzia da parte del garante

1. L'attivazione della controgaranzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento della PMI beneficiaria, il soggetto finanziatore deve inviare al beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Soggetto Gestore e al garante, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca al Soggetto Gestore e al garante entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

3. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria inadempiente alternativamente di:

a. diffida di pagamento;
b. decreto ingiuntivo;
c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

4. La richiesta di attivazione della controgaranzia deve pervenire al Soggetto Gestore entro 30 giorni dalla data del versamento definitivo effettuato dal garante al soggetto finanziatore. La richiesta di attivazione della controgaranzia deve indicare la data dell'inadempimento di cui al comma 1 e recare in allegato copia:

a. del contratto di finanziamento o rifinanziamento e dell'eventuale atto di erogazione;
b. del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
c. della dichiarazione del soggetto finanziatore attestante:
 - l'importo complessivamente versato dal garante;
 - le date degli avvenuti versamenti;
d. della documentazione attestante l'importo a suo tempo versato dalla PMI beneficiaria al garante a fronte della garanzia da esso rilasciata;

e. dei bilanci della PMI beneficiaria e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della controgaranzia.

5. La controgaranzia è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai garanti nel modulo di richiesta della controgaranzia stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1 e 4.

6. Alle richieste di attivazione della controgaranzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

7. Entro tre mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 4, il Soggetto Gestore liquida la somma dovuta al garante, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.

Art. 13 Attivazione diretta della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori

1. Entro il termine di 60 giorni dall'eventuale inadempimento del garante per insolvenza, il soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di concessione emesso dalla Amministrazione Regionale in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia, può richiedere direttamente al Fondo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la liquidazione degli importi ad esso dovuti.

2. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:

a. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita all'art. 12, commi 1 e 2;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
 - la somma dovuta dal garante inadempiente a fronte della garanzia rilasciata al soggetto finanziatore;
 - la data della richiesta, rimasta parzialmente o totalmente inevasa, del soggetto finanziatore di escussione della garanzia del garante.
b. copia del contratto di finanziamento o rifinanziamento e dell'eventuale atto di erogazione;
c. copia del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
d. copia dei bilanci della PMI beneficiaria e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della controgaranzia.

3. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative alla PMI riportati nel modulo di richiesta della controgaranzia sottoscritto dal garante.

4. Il Soggetto Gestore, in esito alle verifiche sulla documentazione di cui al comma 2 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta al soggetto finanziatore nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.

Art. 14 Attivazione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori

1. L'attivazione della cogaranzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento della PMI beneficiaria finale il soggetto finanziatore invia al beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Soggetto Gestore e al co-garante, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca al Soggetto Gestore e al garante entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

3. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria inadempiente alternativamente di:

a. diffida di pagamento;
b. decreto ingiuntivo;
c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

4. In caso di inadempienza della PMI beneficiaria finale entro i termini stabiliti dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1, il soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di concessione emesso dalla Amministrazione Regionale in sede di ammissione dell'operazione alla cogaranzia, può richiedere al Fondo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la liquidazione degli importi dovuti.

5. La richiesta di liquidazione deve pervenire al Soggetto Gestore entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.

6. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:

a. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita al comma 1;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
 - la somma dovuta dalla impresa beneficiaria finale a fronte della operazione cogarantita;
 - la somma dovuta dal Fondo per effetto della inadempienza delle PMI beneficiaria finale a fronte del finanziamento o rifinanziamento cogarantito;
b. copia del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
c. copia dei bilanci della PMI e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della cogaranzia.

7. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative alla PMI beneficiaria riportati nel modulo di richiesta della cogaranzia sottoscritto dal garante.

8. Il Soggetto Gestore, in esito alle verifiche sulla documentazione di cui al comma 6 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta al soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla cogaranzia.

Art. 15 Attivazione della garanzia diretta su finanziamenti

1. L'attivazione della garanzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento dell'impresa obbligata, la banca o la società di leasing deve inviare alla PMI beneficiaria inadempiente e, per conoscenza, al Gestore del Fondo, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

2. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria alternativamente di:

a. diffida di pagamento;

b. decreto ingiuntivo;
c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

3. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. Le banche possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza, dandone comunicazione al Gestore del Fondo.

4. In caso di inadempienza della PMI beneficiaria entro i termini stabiliti dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1, la banca può richiedere mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Gestore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di ammissione della PMI al Fondo, la liquidazione degli importi dovuti.

5. La richiesta di liquidazione deve pervenire al Gestore entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.

6. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:
a. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita al comma 1;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
 - la somma dovuta dalla PMI beneficiaria finale a fronte della operazione garantita;
 - la somma dovuta dal Fondo per effetto della inadempienza della PMI beneficiaria a fronte del finanziamento o rifinanziamento garantito;
b. copia del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
c. copia dei bilanci della PMI e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della cogaranzia.

7. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione contabile.

8. Il Gestore, in esito alle verifiche sulla documentazione di cui al comma 7 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta alla banca, nei limiti degli importi di cui al precedente comma 4.

Art. 16 Attivazione della garanzia diretta su prestiti obbligazionari

1. In caso di inadempimento della PMI emittente, devono essere avviate, a cura dell'obbligazionista, le procedure di recupero del credito inviando all'emittente inadempiente e, per conoscenza, al Gestore del Fondo, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione data dal valore nominale delle obbligazioni sottoscritte e non rimborsate alla scadenza naturale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale quella della scadenza del prestito risultante dal relativo regolamento, ovvero dalla data di ammissione dell'emittente a procedure concorsuali.

2. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI emittente alternativamente di:
a. diffida di pagamento;
b. decreto ingiuntivo;
c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

3. La richiesta di liquidazione deve pervenire al Gestore del Fondo entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.

4. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:
a. dichiarazione dell'obbligazionista che attesti:

- la data di inadempimento, come definita nel regolamento del prestito obbligazionario;
- la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;

b. copia autenticata delle obbligazioni impagate (certificato nominativo).

5. Il Gestore, in esito alle verifiche a carico della documentazione di cui al comma 4 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta all'obbligazionista, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura prevista nel provvedimento di concessione della garanzia.

Art. 17 Recupero del credito

1. A seguito dell'attivazione della controgaranzia o della cogaranzia da parte dei Garanti o delle Banche Finanziatrici secondo le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento, nonché della garanzia diretta secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15 dello stesso, e del successivo pagamento delle somme dovute dal Fondo, il Gestore acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI debitrice e/o sul garante inadempiente e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate, come previsto dall'art. 12 delle Direttive di Attuazione.

2. L'attività di recupero del credito è curata dal Gestore del Fondo limitatamente agli atti dovuti in via amministrativa. A tal fine, l'Amministrazione Regionale conferisce a SFIRS ampio potere di rappresentanza.

3. Qualora, a seguito del recupero effettuato, residuassero delle somme a credito del Fondo, il Gestore attuerà ulteriori procedure di recupero, che potrà anche attivare per effetto dei diritti acquisiti come indicato al precedente comma 1.